



“Il vecchio e il nuovo nella crisi globale. Su cosa possiamo contare? Cosa ci manca? Convegno di Costituzione, Concilio, Cittadinanza per una rete tra cattolici e democratici / C3DEM
Bologna, 30 dicembre 2013

Intervento di Domenico Cella, Istituto De Gasperi - Bologna
“I partiti politici, l’articolo 49 della Costituzione, la realtà di oggi, che fare”



Nella successione delle generazioni, il lascito delle generazioni precedenti a quelle successive qualche volta si presenta come un problema consapevolmente irrisolto, lasciato interamente sulle spalle delle generazioni future e al lento progredire delle cose.

Sembra così, nella nostra Costituzione, per la posizione fatta ai partiti politici all'art. 49, uno stallo, vorrei segnalarlo, pressoché simmetrico a quello della forma di governo (il mancato sviluppo dell'ordine del Giorno di Tomaso Perassi a favore di “*dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo*”).

Gli aspetti essenziali del problema “partito politico”, nella Costituzione e nell'attualità

1. Riconoscimento giuridico, pubblicità e trasparenza dei partiti.

Nella riunione del 20 novembre 1946, la Prima Sottocommissione della Commissione dei 75 approva l'ordine del giorno presentato da Giuseppe Dossetti sulla necessità del “riconoscimento giuridico dei partiti politici”. Col suo ordine del giorno Dossetti chiarisce di aver voluto dire “che finora i partiti sono ignorati o pressoché ignorati dal diritto, e che occorre quindi che vengano riconosciuti”. Non intende “entrare in merito alla questione della personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato, ma soltanto affermare che i partiti diventano rilevanti per il diritto mentre praticamente in questo momento non lo sono”.

L'ordine del giorno di Dossetti, ancorché approvato in Sottocommissione, non avrà alcun seguito. Non avranno alcun seguito le stesse proposte di esplicito rinvio a legge particolare di attuazione del dettato costituzionale in materia di partiti (relatori Umberto Merlino e Pietro Mancini) o anche a norme eterogenee (per es. legge elettorale, relatore Lelio Basso), che avrebbero potuto contemplare il riconoscimento giuridico dei partiti.

Oggi gli interpreti convergono nel considerare i partiti associazioni non riconosciute, e dunque associazioni di “fatto” (artt. 36-37-38 Codice Civile). Dal mancato riconoscimento giuridico (quello accordato ad altre associazioni da prefetture o Regioni) discende un primo essenziale limite in materia di pubblicità e di trasparenza.

Evito confronti storici e rimango su un piano di stretta attualità, naturalmente dando per acquisite le enormi differenze rispetto all'esperienza dei grandi partiti di massa (le nostre ricomposizioni, fusioni e nuove scissioni, partiti personali, partiti “carismatici”, partiti padronali, fenomeni che riguardano partiti piccoli e grandi).

Intanto guardiamo al rilievo per la collettività e per il diritto pubblico di certe “competenze” dei partiti (dei partiti nella loro dimensione extra-parlamentare): richiesta e riscossione dei finanziamenti pubblico (il rilievo è intuitivo); (dalla legge elettorale) “deposito dei “contrassegni” presso il Ministero dell'Interno e nello stesso tempo degli “atti di designazione degli incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali” (come dire: quel che conta per governare e controllare il processo di selezione dei candidati a cariche elettive).

Illuminante a questo riguardo una specifica istruzione ministeriale: “L'iniziativa per formare le liste dei candidati, relativamente ad ogni circoscrizione elettorale, spetta ai partiti che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero, il contrassegno di lista (...)”. Intendo

dire che le contestuali sottoscrizioni di cittadini (quando ci sono) accompagnano ma non intervengono in detta iniziativa, che rimane in capo al partito.

Ma di quali partiti parliamo oggi?

Da oltre un decennio si sta verificando un fenomeno singolare. Sui siti online delle organizzazioni politiche, grandi e piccole, appaiono Statuti (anche “Non statuti”) e organigrammi complessi mentre giornali e Tv danno conto della vivace attività di organi dirigenti, congressi, ecc. In realtà tutto questo mostrarsi, spesso, non ha una vera corrispondenza con la verità delle cose.

Non è il tradizionale scostamento dei comportamenti dalle regole formali, da sempre osservato dagli studiosi dei fenomeni politici proprio nella vita dei partiti. E’ qualcosa di molto di più.

In uno stesso momento, per la stessa realtà politica, talvolta operano due associazioni di fatto diverse: quella più nota del sito online e di giornali e Tv e un’altra associazione pressoché “coperta”. Sottopongo l’esempio di due associazioni costituite davanti al notaio (allegati da pag. 8 a pag. 29): Associazione “Il Popolo della Libertà” costituita il 27 febbraio 2008 (vigilia elettorale); Associazione Movimento 5 Stelle, costituita il 14 dicembre 2012 (vigilia delle ultime elezioni).

L’associazione che ho chiamato “coperta” è caratterizzata da una ridottissima compagine sociale (Popolo Libertà: 10 soci; Movimento 5 Stelle: 3 soci) e dall’avocazione esplicita delle due competenze citate sopra: riscossione dei finanziamenti pubblici e governo delle candidature a cariche elettive.

Come noto, una associazione di fatto non ha l’obbligo della costituzione per atto pubblico (notarile). L’associazione “coperta” però vi ricorre quasi sempre a propria maggior garanzia, sia nei confronti dello Stato, sia di terzi. D’altra parte i relativi atti, dispersi nei diversi archivi notarili, risultano di fatto pressoché inaccessibili. Qualche volta un testardo li rintraccia ed essi si affacciano sul gran mare di Internet, gravati però dal sospetto di una bufala. Ho tratto l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’associazione “Il Popolo della Libertà” dall’autorevole sito <http://www.astrid-online.it/>

Da sottolineare che costituisce patrimonio comune dell’associazione “Popolo della Libertà” il contrassegno elettorale, garantendo così tutta la filiera di potere sulle candidature: proprietà del contrassegno, deposito del contrassegno e contestuale deposito degli atti di designazione degli incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali. Con più avarizia, negli atti riguardanti il Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, nella sua qualità di titolare esclusivo del contrassegno (per averlo registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico!), lo mette a disposizione della costituita Associazione (a tre, lui, il nipote e un terzo). Avrà forse voluto evitare l’imbarazzo del funzionario del Ministero dell’interno e degli uffici elettorali circoscrizionali nel riscontro del contrassegno e di liste ... facenti capo a una sola persona! Va bene associazioni di fatto, ma almeno tra due persone.

L’interesse pubblico di sapere “chi è chi”, il bisogno di pubblicità e trasparenza crescono naturalmente di fronte a tante enormità, e così, credo, dovrebbe crescere la consapevolezza che occorre pur dare una qualche forma alla recezione nel mondo del diritto e della statualità del fenomeno partito politico (riconoscimento giuridico).

2. Il “metodo democratico” nella lotta tra i partiti e nella vita interna dei singoli partiti.

Anticipo: qualunque riconoscimento giuridico comporta sempre una qualche trasformazione della realtà da riconoscere. E’ avvenuto per la famiglia a partire dalla riforma del ‘75, non dovrebbe succedere per i partiti?

Vediamo lo sviluppo del problema del “metodo democratico” alla Costituente.

La proposta iniziale, in prima Sottocommissione, è che *“I cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità e la personalità umana, secondo i principi di libertà e di eguaglianza”* (relatori Merlin e Mancini). L'altro relatore Lelio Basso propone a sua volta: *“Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione della politica nazionale”*.

Libertà di organizzazione partitica e regime di multipartitismo è il senso delle due proposte subito largamente condiviso dai Commissari (diritto di organizzarsi in partito “liberamente”). La stessa relazione di Merlin e Mancini chiarisce che l'invocato “metodo democratico” ha fondamentalmente riguardo all' “esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di eguaglianza”).

Meno pacifico il secondo avverbio “democraticamente”. Al riguardo, nella sua relazione Lelio Basso così si esprime: col secondo avverbio si vuole “precisare che possono essere riconosciuti solo quei partiti che abbiano natura e struttura democratica”.

Ma il comunista Concetto Marchesi avverte: servendosi di formulazioni del genere “anche un governo con basi democratiche potrebbe mettere senz'altro il partito comunista fuori legge”.

Aprire la strada a un cambiamento sostanziale il democristiano Carmelo Caristia, proponendo una formulazione che includa il principio che l'attività dei partiti debba svolgersi “pacificamente”. Nonostante la reazione sul momento negativa di Togliatti, alla fine passa, in Prima Sottocommissione, una formulazione che, fondamentalmente, trasferisce l'onere del “metodo democratico” sullo scopo (la determinazione della politica nazionale, esterna alla struttura dei partiti), senza impegnare direttamente la struttura interna dei partiti (Caristia aveva cominciato col dire: partiti che operino senza l'uso della violenza, si poteva dunque logicamente proseguire: che accettino il risultato elettorale, ecc., prendendo insomma il largo rispetto alla struttura interna di partito).

La nuova formulazione che accontenta la grande maggioranza dei commissari è questa: *“Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”*. Cade il rinvio a legge particolare di attuazione (Merlin e Mancini) e a qualunque altra legge (Basso). Il testo verrà accolto nel Progetto di Costituzione proposto all'Assemblea costituente plenaria. Si noti il grezzo “organizzarsi” (che sa di apparato, strumentazione, più che di relazione tra persone: nelle relazioni e nella discussione, d'altra parte, l'aggregarsi in partito non è concepito, almeno in modo esplicito, come manifestazione del diritto di associazione ex. Art. 18 Cost.; il partito è piuttosto un fatto della storia che si sta imponendo come una “necessità” fatale).

Ma il problema della democrazia da realizzarsi in primo luogo nella struttura interna dei partiti ritorna con tutta evidenza nelle discussioni del Progetto in Assemblea plenaria, con gli interventi in particolare, del liberale Aldo Bozzi (“il problema fondamentale è questo: attuare nell'interno dei partiti il metodo democratico è indispensabile perché la democrazia possa, poi, informare tutta la vita dello Stato”) e dell'azionista Piero Calamandrei (che, per il controllo dei requisiti di democraticità interna dei partiti, individua la Corte Costituzionale quale organo fornito di adeguate garanzie giuridiche e politiche).

Il fuoco di sbarramento contro il “metodo democratico” come requisito della vita interna dei partiti è comunque imponente: “Da chi vogliamo garantirci noi? ... Dai partiti? Dal popolo? Vogliamo quindi disconoscere la sovranità popolare, menomarla? Limitarla quanto più è possibile?” (Renzo Laconi, comunista).

Intanto ci si sta rapidamente avviando verso la crisi del governo tripartito Dc, Pci, Psi e la svolta del centrismo. Antonio Giolitti, comunista, interviene il 20 maggio:

“Negli (attuali – Ndr) instabili rapporti di forze tra i partiti” una “formulazione più avanzata” rispetto alla semplice affermazione della libertà di organizzazione partitica “sarebbe prematura”, potrebbe “determinare uno svantaggio a danno dei partiti di minoranza, fornendo l’occasione di abusi da parte dei partiti più forti”.

Il democratico cristiano Costantino Mortati aveva già depositato da tempo il suo emendamento: *“Tutti i cittadini hanno il diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative. La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse. Può inoltre essere imposto, con norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti”*.

A maggio (22 maggio), il nuovo clima suggerisce a Mortati di ritirare l’emendamento presentandone un altro, meno ambizioso: *“ Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale”*.

Sforzi vani. Il relatore Merlin così difende la meno impegnativa proposta della Prima sottocommissione accolta nel Progetto di Costituzione: “Non bisogna esagerare ...”, “non facciamo che riconoscere (nei partiti) una realtà obiettiva che già esiste”, non abbiamo “voluto eccedere in questo riconoscimento”, cioè “entrare a controllare la vita interna dei partiti”.

L’Assemblea procede alle votazioni dei diversi emendamenti. L’on. Mortati propone che nella prima parte dell’articolo (“Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti”) la parola organizzarsi sia sostituita dalla più confacente “riunirsi”. L’Assemblea benigna approva.

Interviene il democratico cristiano Aldo Moro per dichiarazione di voto. Qualche accenno, soprattutto per l’attualità, se vorremo riprendere in mano il problema.

Moro dichiara il voto favorevole dei democristiani all’emendamento Mortati non ravvisando alcun pericolo nel richiamo alla democraticità non solo della prassi politica con la quale operano i partiti, ma anche della loro struttura interna. Esclude invece che si possa ragionevolmente porre una norma (come richiesto da altri emendamenti) sulla democraticità della meta perseguita dai partiti o del loro programma. Quello di Moro, insomma, è un richiamo ad attenersi a strette “verità di fatto”, suscettibili di riscontri obiettivi.

Il clima si fa esplosivo. C’è chi “richiama l’attenzione di tutti i settori dell’Assemblea sulla gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dall’approvazione dell’emendamento Mortati” (la continuità della collaborazione costituzionale nonostante la rottura di quella governativa?). Fatto sta che alla fine Mortati ritira il suo emendamento.

Passa il testo del Progetto corretto alla parola “organizzarsi” con “riunirsi”. In un sussulto, il ristretto Comitato di Redazione (non si conosce se per esigenze di impostazione o di adeguatezza letterale) la trasformerà in “associarsi”.

Gli Statuti delle associazioni “coperte” che ho citato sono anche troppo ridicolmente “semplici” per riuscire in qualche modo a disciplinare processualità e procedure “democratiche” proprie di un partito politico. L’associazione (di pochissime persone) persegue pochi scopi ben definiti (riscossione dei finanziamenti pubblici e/o controllo delle candidature a cariche elettive), non c’è bisogno di norme complicate.

Meriterebbero diversi approfondimenti, invece, gli Statuti del partito ufficiale parallelo (quelli pubblicati sui siti online).

Il “Non Statuto” del Movimento 5 Stelle” presenta caratteristiche inconfondibili: art. 1) la sede del movimento coincide con l’indirizzo web www.beppegrillo.it (l’atto costitutivo dell’associazione “coperta” precisa che Beppe Grillo in persona ne è il proprietario), art. 2)

all'indirizzo web vanno indirizzate le richieste di adesione ("l'adesione non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet"); sempre attraverso il sito viene comunicata l'eventuale accettazione e.... art. 7) resa pubblica l'identità dei candidati a ciascuna carica elettiva (il sito ospita poi le relative discussioni "non mediate").

Inutile dire che, quando fai le tue richieste sul sito web, dall'altra parte della rete a decidere c'è Beppe Grillo in persona con i suoi *impiegati*. E' possibile che, di diritto, un partito della Repubblica democratica sia di proprietà di una persona sola (ancorché le "sue" liste siano votate da milioni di persone)?

Altrove (http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/relazione_Cella.pdf) ho analizzato minuziosamente lo Statuto "ufficiale" del Pdl e lo Statuto del Partito democratico (qui per fortuna c'è una sola "associazione di fatto", quella che vediamo tutti i giorni su Tv e giornali, quella dello Statuto online).

Il primo evidenzia una abnorme concentrazione di funzioni e poteri nella figura del Presidente nazionale.

Nello Statuto (e nel connesso Regolamento congressuale) del Partito democratico, specie nelle modalità di elezione contestuale dei Segretari e delle Assemblee, incombe invece una democrazia essenzialmente discendente. Poiché tra pochi giorni ci saranno le primarie di questo Partito, sarà bene ricordare che insieme al Segretario, si elegge anche l'Assemblea nazionale e che le liste di candidati a quest'ultimo organo (dal quale procedono tutti gli altri organi collegiali), sono liste d'appoggio ai diversi candidati Segretario e vengono formate nei territori col loro consenso (l'accettazione del candidato Segretario è dirimente). Insomma, non è "la base" ad investire liberamente i propri leaders, ma sono i leaders che si costruiscono nei territori una propria base di gregari.

Problemi come diffusione dei poteri e democrazia ascendente possono essere in qualche modo rappresentati in una legge sui partiti politici? Su problemi come questi la legge può dire qualcosa di utile in primo luogo per i diretti interessati (i partiti), in secondo luogo ai fini dell'eventuale vaglio (da parte della Corte Costituzionale, come proponeva Calamandrei) dei requisiti per il riconoscimento giuridico del singolo partito?

3. Modificare l'art. 49 della Costituzione? Dopo sessant'anni, riportare in vita l'emendamento di Costantino Mortati?

I numerosi progetti di legge in materia (l'ultimo, nell'insieme benemerito, nonostante il momento in cui apparve, d'iniziativa dei Senatori Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson e Pegorer) portano per lo più la dicitura "disposizioni per l'attuazione dell'art. 49".

Ma i nostri Costituenti, nell'insieme, non intesero che si dovesse dare attuazione a quell'articolo.

Come ho cercato di mostrare essi:

1. esaminarono con favore ma poi non diedero seguito al problema del riconoscimento giuridico dei partiti;
2. presero in considerazione ma poi esclusero il rinvio a legge particolare (e a qualunque altra legge) di attuazione del disposto costituzionale, non intendendo dar vita ad alcun controllo (anche della Corte Costituzionale) sui partiti;
3. intesero fundamentalmente arrestarsi alla soglia di una dichiarazione di libertà di organizzazione partitica, qualificando il "metodo democratico" come modalità (generica) della lotta politica tra i partiti e rinunciando anzi escludendo il suo riferimento alla struttura interna dei singoli partiti.

Credo perciò che su un punto così rilevante, un punto "alle radici", un punto dirimente per l'esperienza dello Stato democratico, una vera sfida a tutti i populismi (quelli antichi e quelli

moderni), non ci sarà mai una legge sui partiti politici senza una nuova affermazione di valore costituzionale. Insomma, senza che i figli integrino il lavoro lasciato a metà dai padri.

Penso che proprio noi cattolici democratici di C3DEM potremmo proporre al legislatore costituente dei nostri giorni il testo dell'originale e più completo emendamento di Costantino Mortati, che perciò ripropongo:

“Tutti i cittadini hanno il diritto di raggrupparsi (potremmo proporre: associarsi!) liberamente in partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative. La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse. Può inoltre essere imposto, con norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti”.

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"IL POPOLO DELLA LIBERTA'"

L'anno duemilaotto, il giorno ventisette del mese di febbraio

In Roma, Via del Plebiscito, 102

Avanti a me il Dott. Paolo Becchetti, notaio in Civitavecchia, iscritto nel collegio

dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Sono presenti i Signori :

- SILVIO BERLUSCONI , nato a Milano il 29 settembre 1936 (CF BRLSLV36P29F205W), domiciliato in Roma, Via dell'Umiltà 36

- GIANFRANCO FINI , nato a Bologna il 3 gennaio 1952 (CF FNI GFR 52A03 A944I), domiciliato in Roma, Via della Scrofa 39, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del movimento politico ALLEANZA NAZIONALE (CF 80204110581), con sede in Roma, Via della Scrofa 39, munito come tale di idonei poteri,

- ROCCO CRIMI , nato a Galati Mamertino il 3 agosto 1959 (CF CRM RCC59M03D861J), domiciliato in Roma, Via dell'Umiltà 36, nella qualità di legale rappresentante pro tempore del movimento politico FORZA ITALIA (CF 97103920589), con sede in Roma, Via dell'Umiltà 36, munito come tale di idonei poteri, nonché in proprio,

- VERDINI Denis nato a Fivizzano (MS) l'8 maggio 1951, domiciliato a Roma, Via dell'Umiltà 36, C.F. VRD DNS 51E08 D629C;

- GIACOMONI Sestino nato a Roma il 27 marzo 1967 domiciliato a Roma, via dell'Umiltà 36, C.F. GCM STN 67C27 H501Q;

- VALENTINI Valentino nato a Bologna il 28 giugno 1962, domiciliato a Roma, via dell'Umiltà n.36, cod.fisc.VLN VNT 62M28 A944I;

- BONDI Sandro nato a Fivizzano (MS) il 14 maggio 1959, domiciliato a Roma, via dell'Umiltà n.36, C.Fisc.BND SDR 59E14 D6200

- Maria Marinella (nome) BRAMBILLA nata a Milano il 7 febbraio 1962, domiciliato a Roma, via del Plebiscito 102, cod.fisc. BRM MMR 62B47 F205N

- CARUSO Antonino nato a Milano il 24 dicembre 1950, domiciliato a Roma, via della Scrofa 39, cod.fisc.CRS NNN 50T24 F205L

- MARINO Rita nata a Lanciano il 9 dicembre 1946, domiciliata a Roma, via Campo Farina n.110, C.Fisc.MRN RTI 46T49 E435V.

Detti componenti della cui identità personale sono certo convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.

E' tra essi soggetti costituita un'Associazione con la denominazione

"IL POPOLO DELLA LIBERTA'"

L'Associazione ha sede legale in Roma, in via Uffici del Vicario, 49 Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Roma, nonchè di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2.

L'Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia e giustizia sociale, di liberalismo, solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea. L'Associazione ha come proprio scopo, quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale, con la eventuale aggiunta di altri soggetti, avviino un percorso di azione politica unitaria e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e delle future determinazioni assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo entro il 1° marzo 2009 ad un unico soggetto politico. L'Associazione ha, inoltre, come proprio precipuo scopo quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale partecipino con una lista di candidati comunemente indicati alla consultazione elettorale che si terrà il 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, avendo essi verificato la piena convergenza dei rispettivi programmi e finalità politiche. Costituisce altresì ulteriore scopo dell'Associazione quello di svolgere azione politica comune anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l'attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale.

Premesso che alla sopra detta partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 si aggiungono anche quelle che, nella stessa data riguarderanno l'elezione di Presidenti di Regioni, il rinnovo di consigli regionali e, in generale, il rinnovo di altri organi elettivi, resterà riservata, sino a che non si sarà determinato quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con la conseguente formazione dello statuto associativo definitivo e di ogni altra regola associativa, all'unanime decisione del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione l'eventuale partecipazione anche alle medesime, nelle forme e con le modalità che saranno di volta in volta stabilite.

ARTICOLO 3.

Lo svolgimento dell'attività funzionale al perseguimento del sopra indicato scopo Associativo, ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo per la presentazione delle liste dei candidati o qualsiasi altro stabilito dalle vigenti leggi o comunque occorrente, oltre che lo svolgimento delle attività di sostegno e propaganda dei candidati e dell'Associazione, perchè di essi e di essa si determini il successo elettorale, oltre che quant'altro occorrente, è, ove non direttamente attuato, da questa commissionato ai movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale che vi provvederanno, operando in termini di rispettiva completa autonomia, con l'impiego di propri mezzi e risorse, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti leggi, con obbligo di produrre rendiconto all'Associazione, anche al fine di consentire l'elaborazione e la redazione di quello, riepilogativo, che è a carico della stessa.

ARTICOLO 4.

La durata dell'Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 31 luglio 2014 e, in ogni caso, sino a che non si saranno completate tutte le attività conseguenti alla sua partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, ovvero a quella relativa ad eventuali altre consultazioni elettorali successivamente tenute.

L'Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell'azione politica comune, ma fermo comunque l'obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla partecipazione alla citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 e ad ogni altra attività.

I qui comparenti Associati avranno facoltà di stabilire in qualunque momento che la partecipazione all'Associazione sia estesa ad altro o altri soggetti. Quanto sopra avrà luogo per cooptazione, da adottarsi, sino a che non si sarà concluso il percorso formativo del soggetto politico unico, conformemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, con la conseguente formazione dello statuto associativo definitivo e di ogni altra regola associativa, con unanime decisione dei predetti qui comparenti Associati, previo favorevole parere del Consiglio direttivo, e, successivamente a maggioranza di essi. La decisione degli Associati, di cooptazione di altri, dovrà altresì comprendere l'espressa indicazione di applicabilità, o meno, ai medesimi di quanto previsto dall'articolo 3.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione potrà stabilire che singole iniziative svolte dall'Associazione, ovvero il complesso di alcune di esse, possano essere attuate con il concorso di soggetti terzi, o da parte dei medesimi, anche se non ad essa Associati.

Resta in ogni caso fermo che potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste elettorali proposte dall'Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di richiedere o di ottenere l'associazione ad essa.

ARTICOLO 5.

L'Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - sempre su disposizione di questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute.

Le spese di primo funzionamento dell'Associazione saranno sostenute attraverso il versamento inizialmente eseguito, dagli Associati Forza Italia e Alleanza Nazionale, nella rispettiva misura di Euro 750.000,00 e 250.000,00.

Il patrimonio di funzionamento successivo sarà alimentato nelle forme e secondo quanto altresì stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6.

Costituisce altresì patrimonio comune dell'Associazione il simbolo della stessa che è rappresentato da

===

un cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali delimitati da tre fasce oblique, in alto di colore verde, al centro di colore bianco, in basso di colore rosso; nella parte superiore, al centro, la scritta in carattere maiuscolo bianco su quattro righe "IL" di minori dimensioni, "POPOLO" di maggiori dimensioni, "DELLA" di minori dimensioni, "LIBERTA'" di maggiori dimensioni, in campo azzurro; nella parte inferiore la scritta in carattere maiuscolo blu, nella riga superiore di maggiori dimensioni, "BERLUSCONI", nella riga inferiore di minori dimensioni, "PRESIDENTE" in campo bianco.

===

Il simbolo è quello ben noto a tutti i componenti.

L'Associazione può, di volta in volta, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, stabilire che il medesimo sia integrato a seconda dell'utilizzo, mediante aggiunta di simboli o diciture all'interno di esso, senza che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

In caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 4 comma 2, il simbolo non potrà essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d'urgenza, per la tutela del simbolo in ognisua parte.

ARTICOLO 7.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, ed in giudizio, spetta a due rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre congiuntamente, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

E' di specifica competenza dei rappresentanti legali dell'Associazione, ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltre che, ancora la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

ARTICOLO 8.

E' stabilito in venti il numero di coloro che sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Dello stesso fanno parte, senza diritto di voto, i due rappresentanti legali e venti componenti. Di questi ultimi, 14 sono indicati dalla qui componente Forza Italia e 6 dalla qui componente Alleanza Nazionale. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente e il Vicepresidente, che li coordinano.

ARTICOLO 9.

Il Consiglio dura in carica tre anni, e sono inizialmente designati quali suoi componenti, i signori

On. Silvio Berlusconi, On. Gianfranco Fini, Valentino Valentini e Marino Rita.

Gli stessi presenti accettano.

Sono inoltre nominati i seguenti componenti indicati da Forza Italia:

- On.Rocco Crimi, On. Denis Verdini, On.Sestino Giacomoni, On.Sandro Bondi,

Sen.Renato Schifani, On. Maria Stella Gelmini, On. Mara Carfagna, On. Laura Ravetto, dott.sa Beatrice Lorenzini, On.Paolo Bonaiuti, On. Giulio Tremonti, On.Claudio Scajola, On. Fabrizio Cicchitto e Signora Maria Marinella Brambilla ;

indicati da Alleanza Nazionale:

- l'On.Ignazio La Russa, On.Sen.Altero Matteoli, On. Maurizio Gasparri, On.Gianni Alemanno, On.Andrea Ronchi, On. Donato Lamorte.

I presenti accettano; agli assenti la nomina, con le rispettive generalità, verrà comunicata per la eventuale accettazione, con separato atto.

I Signori On. Silvio Berlusconi, On. Gianfranco Fini, sono chiamati a rispettivamente svolgere le funzioni di Presidente e di Vicepresidente, mentre i Signori Valentini Valentino e Marino (cognome) Rita (nome) quella di rappresentanti legali ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, ferma restando la facoltà dei qui comparenti associati di procedere alla sostituzione dell'uno o dell'altro, o di entrambi, in occasione della presentazione del rendiconto del primo esercizio associativo, ovvero, se ritenuto opportuno, anche precedentemente.

ARTICOLO 10.

Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali, nel termine dei successivi novanta giorni, redigeranno e sottoporranò agli Associati il rendiconto economico dell'esercizio, convocando i medesimi per la relativa approvazione, che ha luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. I componenti di questi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli Associati.

ARTICOLO 11.

I comparenti autorizzano i rappresentanti legali a compiere tutte le necessarie pratiche per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le competenti Autorità e ad apportare al presente atto, ivi compresa la parte del medesimo in cui è stabilito il primo statuto provvisorio dell'Associazione, tutte le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste.

ARTICOLO 12.

Il primo esercizio Associativo si chiude il 1° marzo 2009 ed i successivi al 30 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 13.

I comparenti stabiliscono di adottare, quale primo Statuto provvisorio dell'Associazione

il seguente:

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e simbolo).

La denominazione dell'Associazione è

IL POPOLO DELLA LIBERTA'.

Costituisce simbolo della stessa quello dettagliatamente descritto all'articolo 6 dell'atto costitutivo, del quale fa parte lo Statuto. Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell'utilizzo, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, mediante aggiunta di simboli o diciture all'interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

In caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 12 comma 2, il simbolo non potrà essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d'urgenza, per la tutela del simbolo in ogni sua parte.

Articolo 2 (Oggetto e finalità associative).

L'Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia e giustizia sociale, di liberalismo economico, di solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea.

L'Associazione ha come proprio scopo, quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale, con la eventuale aggiunta di altri, avviino un percorso di azione politica unitaria e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e delle future determinazioni assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo entro il 31 marzo 2009 ad un unico soggetto politico.

L'Associazione ha, inoltre, come proprio precipuo scopo quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale partecipino con una lista di candidati comunemente indicati alla consultazione elettorale che si terrà il 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, avendo essi verificato la piena convergenza dei rispettivi programmi e finalità politiche.

Costituisce altresì ulteriore scopo dell'Associazione quello di svolgere azione politica comune anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l'attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale.

Premesso che alla sopra detta partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 si aggiungono anche quelle riguardanti, nella stessa data o in altre prossime, l'elezione di Presidenti di Regioni, il rinnovo di consigli regionali e, in generale, il rinnovo di altri organi elettivi, è riservata, in via transitoria e in ragione della temporaneità del presente statuto, in attesa che alla formazione del soggetto politico unico come sopra prevista si accompagni la determinazione delle definitive regole associative anche in tale materia, all'unanime decisione del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione l'eventuale partecipazione

anche alle medesime, nelle forme e con le modalità che saranno ora adottate in occasione della citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008.

Articolo 3 (Sede Associativa).

L'Associazione ha sede legale in Roma, in via Uffici del Vicario, 49. Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Roma, nonché di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all'estero.

Articolo 4 (Associati).

Partecipano all'Associazione gli Associati che l'hanno costituita, e altro o altri soggetti, che siano stabiliti da essi mediante unanime decisione di cooptazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Partecipano inoltre a singole iniziative svolte dall'Associazione, ovvero al complesso di alcune di esse, gli ulteriori soggetti terzi, anche se non ad essa Associati, volta che così risulti stabilito dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste elettorali proposte dall'Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di richiedere o di ottenere l'associazione ad essa.

Compete agli Associati la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, dei rappresentanti legali e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio associativo che è loro annualmente sottoposto dai responsabili legali. Compete altresì agli Associati che hanno costituito l'Associazione la decisione, da adottarsi all'unanimità fra loro, di applicabilità ai nuovi Associati, di quanto previsto dall'articolo 3 dell'atto costitutivo. Costituisce dovere degli Associati il rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all'atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato fra gli Associati per il funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali accordi da questa stipulati con terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli Associati può costituire ragione di estromissione dall'Associazione a seguito di decisione assunta da tutti gli altri con la maggioranza dei quattro quinti.

Articolo 5 (Organi Associativi)

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo
- I tesoriери, se nominati
- L'Assemblea degli Associati.

Articolo 6 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente hanno la rappresentanza politica dell'Associazione e ne stabiliscono, previa consultazione del Consiglio Direttivo, le linee di proposta e di iniziativa. Rappresentano, in particolare, l'Associazione in Italia, in Europa e internazionalmente, presso le

sedi istituzionali e nelle trattative politiche.

Danno gli indirizzi di attività dell'Associazione su base nazionale. Dispongono dell'utilizzo del simbolo dell'Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture aggiuntive. Decidono le candidature nelle competizioni elettorali e dispongono per il deposito delle liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati. Il Presidente e il Vicepresidente assumono le proprie decisioni di concerto fra loro, salvo che nei casi in cui sia previsto che le stesse debbano essere unanimi.

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dagli Associati di concerto fra loro.

Articolo 7 (Consiglio Direttivo)

E' composto da venti membri e di esso fanno parte i rappresentanti legali e cioè venti componenti nominati dagli Associati, con votazione a maggioranza su proposta di ciascuno di essi. La nomina dei componenti avverrà con un sistema di votazione di lista bloccata, senza espressione di preferenza. Saranno nominati i primi venti nominativi della lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Saranno altresì nominati i primi nominativi della lista che avrà riportato il minor numero di voti.

Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente, che partecipano ai relativi lavori e li coordinano, e svolge funzione consultiva dei medesimi tutte le volte che ne è richiesto e, in particolare, con riferimento alle linee di proposta, di iniziativa e dell'attività politica. Svolge altresì tutte le ulteriori funzioni previste dallo Statuto o loro delegate dagli Associati. Il Consiglio Direttivo, salvo che nei casi in cui sia richiesta l'assunzione di una decisione all'unanimità, assume di norma le proprie decisioni a maggioranza di tutti coloro che lo compongono. In caso di parità, si pronuncia in via eccezionale sull'argomento in discussione anche il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, il cui voto prevale. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere revocato in ogni tempo per decisione dell'associato che lo ha proposto. In via transitoria dura in carica sino al 1° marzo 2009 il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Articolo 8 (Rappresentanti legali).

La rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta a due rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono istituire o assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre congiuntamente tra loro, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri. E' di specifica competenza dei rappresentanti legali dell'Associazione, ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali. I rappresentanti legali sono nominati dagli Associati di concerto fra loro e possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo.

E' di specifica competenza dei legali rappresentanti dell'Associazione la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell'art.1, comma 2 legge 3 giugno 1999, n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltrechè, ancora, la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Articolo 9 (Tesorieri)

Sono nominati con voto unanime dai rappresentanti legali in numero massimo di due, ove ne è ravvisata l'opportunità, e svolgono le funzioni dagli stessi indicati, esercitando le attribuzioni e i poteri loro espressamente conferiti nell'atto di nomina. La sottoscrizione del provvedimento di nomina è munito di autentica notarile, se sono attribuiti poteri di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi. I tesoriери svolgono la loro funzione congiuntamente e con firma congiunta e, qualora ne sia nominato uno solo, questi svolge la propria funzione congiuntamente e con firma congiunta con uno dei due rappresentanti legali dell'Associazione.

Articolo 10 (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea degli Associati si riunisce per decisione assunta a maggioranza dagli stessi o anche a seguito di iniziativa di uno solo di essi. L'Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano il Presidente e il Vicepresidente, che li coordinano e, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 (Patrimonio di funzionamento e rendiconto)

L'Associazione dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - sempre su disposizione di questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Il patrimonio di funzionamento è alimentato nelle forme e secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali, nel termine dei successivi trenta giorni, redigeranno e sottoporranno all'Assemblea degli Associati il rendiconto economico dell'esercizio, convocando la medesima per la relativa approvazione, che ha luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 (Durata)

La durata dell'Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 30 luglio 2014 e, in ogni caso, sino a che non si saranno completate tutte le attività conseguenti alla sua partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, ovvero a quella relativa ad eventuali altre consultazioni elettorali successivamente tenute.

L'Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell'azione politica comune, ma fermo comunque l'obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla partecipazione alla citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 e ad ogni altra attività.

Articolo 13 (Modifica dello Statuto)

Le norme del presente statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo dall'Assemblea degli Associati. La relativa decisione, in via transitoria e in ragione della temporaneità dello stesso, in attesa che alla formazione del soggetto politico unico, come sopra prevista ai sensi dell'articolo 2 comma 2, si accompagni la determinazione delle definitive regole associative anche in tale materia, è assunta all'unanimità degli stessi.

Articolo 14 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto e all'occorrenza si osservano, in quanto applicabili e in principalit , le norme dei regolamenti della Camera dei Deputati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti e da esso approvato e sottoscritto alle ore ventuno e minuti cinquanta.

(ore 21.50)

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed a mano da me notaio in numero 12 (dodici) pagine e fin qui della tredicesima (13^)

F.to Silvio Berlusconi

F.to Gianfranco Fini

F.to Rocco Crimi

F.to Denis Verdini

F.to Sestino Giacomoni

F.to Valentino Valentini

F.to Sandro Bondi

F.to Maria Marinella Brambilla

F.to Rita Marino

F.to Antonino Caruso

F.to Paolo Becchetti notaio

-----COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE-----
 -----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di dicembre.

In Genova (GE), in Via Ceccardi n. 4/9.

Davanti a me dottor FILIPPO D'AMORE, Notaio in Cogoleto, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

-----SONO PRESENTI I SIGNORI-----

- Giuseppe detto "Beppe" Grillo, nato a Genova il 21 luglio 1948 ed ivi residente in Via dei Marsano n. 8, codice fiscale: GRL GPP 48L21 D969E;

- Enrico Grillo, nato a Genova il 13 maggio 1970, residente in Savignone (GE), via Crosa di Vergagni n. 1, codice fiscale: GRL NRC 70E13 D9690;

- Enrico Maria Nadasi, nato a Genova il 5 giugno 1967 e residente a Torriglia (GE), località Marzano, Via Torriglia n. 3A, codice fiscale: -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Tra i Signori Giuseppe Grillo, Enrico Grillo ed Enrico Maria Nadasi è costituita un' Associazione non riconosciuta denominata "Movimento 5 Stelle".

Art.2 - L'Associazione ha sede in Genova (GE), Via Roccatagliata Ceccardi n. 1/14.

Potranno essere istituite sedi secondarie ovunque sarà opportuno su determinazione del Consiglio Direttivo.

Art.3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.


Art.4 - L'Associazione, riconoscendo nella Rete Internet lo strumento capace di assicurare un modello di consultazione e partecipazione effettivamente democratico alla vita politica del Paese, condivide e fa propri gli obiettivi politici programmatici dei Programmi formati e pubblicati nel sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle.

L'Associazione riconosce come proprio il diritto costituzionale dei cittadini aderenti al Movimento 5 Stelle a determinare la politica nazionale mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di candidati individuati secondo le procedure di diretta partecipazione attuate attraverso la Rete Internet ed opera per il suo esercizio.

L'Associazione potrà attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del Movimento 5 Stelle e si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle.

I candidati alle elezioni saranno quelli scelti dagli aderenti al Movimento 5 Stelle secondo le procedure a tal fine elabo-

Registrato a Genova
 2:
 il 18/12/2012
 n. 14154
 Serie 1T
 Modello Unico



rate e pubblicate sul sito
www.beppegrillo.it/movimento5stelle.-----
Gli eletti eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato.-----
Il Movimento Cinque Stelle si ispira ai principi fondamentali di progresso e sviluppo nei riguardi dei tre soggetti a cui l'azione politica e sociale si rivolge:-----
a l'Individuo, quale persona e cittadino che decide di convivere in pace con altri individui;-----
b la Società Civile, quale luogo nel quale la convivenza si esprime nelle sue forme economiche e nelle aggregazioni sociali spontanee;-----
c lo Stato, quale organismo laico che deve garantire la salvaguardia dei valori fondanti della società e lo sviluppo delle possibilità individuali.-----
L'obiettivo che il Movimento Cinque Stelle si pone, nella realizzazione del suo programma, è la convivenza armoniosa tra gli uomini, attraverso lo sviluppo del talento e delle capacità personali dell'individuo, che deve trovare piena possibilità di cogliere tutte le opportunità realizzabili all'interno della Società civile, nel rispetto delle regole istituite dallo Stato nella sua fondazione. Lo Stato deve limitare il corpo delle leggi che ne regolano il funzionamento a quegli ambiti di intervento propri di tutela e salvaguardia degli interessi della collettività e dei diritti della persona.-----
Il Movimento Cinque Stelle intende costruire un modello organico di società, secondo i principi sopra esposti, basata sui valori costituenti dello Stato. I valori fondanti del Movimento sono **Libertà, Uguaglianza, Dignità, Solidarietà, Fratellanza e Rispetto**.-----
L'Associazione denominata "Movimento 5 Stelle" è contraddistinta da un simbolo (di cui all'allegato "A" al presente atto) così definito: "linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "BEPPEGRILLO.IT".-----
Giuseppe Grillo - in qualità di titolare effettivo del blog raggiungibile dall'indirizzo www.beppegrillo.it, nonché di titolare esclusivo del contrassegno di cui sopra, mette a disposizione della costituita Associazione, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima, la pagina del blog www.beppegrillo.it/movimento5stelle, nonché il contrassegno, sopra descritto (allegato "A").-----
Spettano quindi al Signor Giuseppe Grillo titolarità, gestione

e tutela del contrassegno; titolarità e gestione della pagina del blog www.beppegrillo.it/movimento5stelle.-----

Art.5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

- dalla quota annuale versata dagli associati;-----
- dai contributi volontari di persone fisiche, Enti Pubblici e Privati;-----
- da sovvenzioni dello Stato, della Regione o di Enti sopranazionali;-----
- da eventuali proventi derivanti dalla fornitura di servizi;-----
- da donazioni e lasciti testamentari.-----

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri soci.-----
Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettuate in favore dell'Associazione costituiranno un fondo autonomo di proprietà dell'Associazione medesima, la cui amministrazione e gestione competerà al Presidente.-----

Art.6 - Organi dell'Associazione sono:-----

- l'Assemblea;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- Il Presidente.-----

Art.7 - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da tre a sette membri.-----

Esso elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.-----

Per i primi tre anni vengono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo i comparenti signori:-----

- Giuseppe Grillo, Presidente;-----
- Enrico Grillo, Vice Presidente, ed Enrico Maria Nadasi, Segretario, che accettano la carica.-----

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo sopra nominato ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente.-----


Art.8 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si rimettono alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale, che mi esibiscono e consegnano, dichiarando di averlo letto e che sottoscrivono in segno di approvazione.-----

Detto Statuto viene da me Notaio ritirato ed allegato a quest'atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e per tutti gli effetti di legge.-----

Per quant'altro si richiamano alle norme di legge che regolano e disciplinano la materia.-----

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il fondo comune iniziale è di Euro 600,00 (seicento virgola zero zero), conferito dagli associati in parti uguali tra loro.-----

Art.9 - Le spese del presente atto a carico dell'Associazione. E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che, unitamente a quanto allegato, ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo perché conforme alla loro volontà.-----



Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici, in parte da me in due fogli di cui occupa sette intere pagine e quanto di questa.-----


Sottoscritto alle ore venti.-----

F.to Giuseppe Grillo-----

F.to Enrico Grillo-----

F.to Nadasì Enrico Maria-----

Filippo D'Amore notaio-----





Allegato A' d. n. 2689 raccolta



Beppe Grillo

[Handwritten signature]

Nedea Emma Maria



Allegato "B" al n. 2689 raccolta

Statuto dell' Associazione "Movimento 5 Stelle"

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata "Movimento 5 Stelle".

Art. 2

Essa ha sede in Genova (GE), Via Roccatagliata Ceccardi n. 1/14.

Art. 3

L'Associazione, riconoscendo nella Rete Internet lo strumento capace di assicurare un modello di consultazione e partecipazione effettivamente democratico alla vita politica del Paese, condivide e fa propri gli obiettivi politici programmatici dei Programmi formati e pubblicati nel sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle.

L'Associazione riconosce come proprio il diritto costituzionale dei cittadini aderenti al Movimento 5 Stelle a determinare la politica nazionale mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di candidati individuati secondo le procedure di diretta partecipazione attuate attraverso la Rete Internet ed opera per il suo esercizio.

L'Associazione potrà attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del Movimento 5 Stelle e si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle.


I candidati alle elezioni saranno quelli scelti dagli aderenti al Movimento 5 Stelle secondo le procedure a tal fine elaborate e pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle.

Gli eletti eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il Movimento Cinque Stelle si ispira ai principi fondamentali di progresso e sviluppo nei riguardi dei tre soggetti a cui l'azione politica e sociale si rivolge:

- a l'Individuo, quale persona e cittadino che decide di convivere in pace con altri individui;
- b la Società Civile, quale luogo nel quale la convivenza si esprime nelle sue forme economiche e nelle aggregazioni sociali spontanee;
- c lo Stato, quale organismo laico che deve garantire la salvaguardia dei valori fondanti della società e lo sviluppo delle possibilità individuali.

L'obiettivo che il Movimento Cinque Stelle si pone, nella realizzazione del suo programma, è la convivenza armoniosa tra gli uomini, attraverso lo sviluppo del talento e delle capacità personali dell'individuo, che deve trovare piena possibilità di cogliere tutte le opportunità realizzabili all'interno della Società civile, nel rispetto delle regole istituite dallo Stato nella sua fondazione. Lo Stato deve limitare il corpo



delle leggi che ne regolano il funzionamento a quegli ambiti di intervento propri di tutela e salvaguardia degli interessi della collettività e dei diritti della persona.

Il Movimento Cinque Stelle intende costruire un modello organico di società, secondo i principi sopra esposti, basata sui valori costituenti dello Stato. I valori fondanti del Movimento sono **Libertà, Uguaglianza, Dignità, Solidarietà, Fratellanza e Rispetto.**

L'Associazione denominata "Movimento 5 Stelle" è contraddistinta da un così definito: "linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "BEPPEGRILLO.IT".

Giuseppe Grillo - in qualità di titolare effettivo del blog raggiungibile dall'indirizzo www.beppegrillo.it, nonché di titolare esclusivo del contrassegno di cui sopra, mette a disposizione della costituita Associazione, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima, la pagina del blog www.beppegrillo.it/movimento5stelle, nonché il contrassegno, sopra descritto.

Spettano quindi al Signor Giuseppe Grillo titolarità, gestione e tutela del contrassegno; titolarità e gestione della pagina del blog www.beppegrillo.it/movimento5stelle.

Art. 5

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associato ha diritto di recesso ai sensi dell'Art. 24, 2° comma del Codice Civile.

Art. 6


Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla quota annuale versata dagli associati;
- dai contributi volontari di persone fisiche, Enti Pubblici e Privati;
- da sovvenzioni dello Stato, della Regione o di Enti sopranazionali;
- da eventuali proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- da donazioni e lasciti testamentari.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri soci.

Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettuate in favore dell'Associazione costituiranno un fondo autonomo di proprietà dell'Associazione medesima, la cui amministrazione e gestione competerà al Presidente.

È fatto assoluto divieto di distribuire tra i soci gli even-



tualmente conseguiti dall'Associazione nell'esercizio della propria attività.

Art. 7

L'esercizio finanziario si apre il 01 Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro i limiti stabiliti dal successivo articolo 12 verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo. Entro il 30 settembre di ogni anno sarà predisposto il conto preventivo.

Il conto consuntivo dovrà essere corredato da tutte le pezze giustificative e depositato presso l'ufficio amministrativo affinché ogni associato che lo desidera possa prenderne visione.

Art. 8

L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'associazione.

Sono soci ordinari, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al Movimento 5 Stelle che si siano impegnati a svolgere gli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche di liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle, nonché ad attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del Movimento 5 Stelle. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al Movimento 5 Stelle che abbiano votato in Rete i candidati del M5S da presentare alle elezioni politiche secondo le procedure pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle.

La domanda di adesione deve essere indirizzata alla sede dell'Associazione, anche a mezzo e-mail.

La qualità di socio viene acquisita a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci dell'Associazione, a seguito di accettazione della richiesta, previa verifica dei requisiti.

La partecipazione all'Associazione è individuale, personale e gratuita.

La qualifica di socio può cessare: per dimissioni, per decesso, per scioglimento dell'Associazione e per perdita dei requisiti di iscrizione al M5S.

Art. 9


Ogni socio ha diritto:

- di partecipare alla vita associativa;
- ad essere prontamente informato sulle iniziative attuate attraverso il sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle.

Art. 10

I soci devono:

- versare la quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo;



- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati dell'Assemblea e degli organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'Associazione sul territorio.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'Associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di Aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli Associati. All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'Assemblea delibera inoltre in merito alla nomina del Consiglio Direttivo e ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.


Qualunque Socio potrà svolgere interpellanze o rivolgere interrogazioni all'amministrazione purché le abbia inviate al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea. Fanno eccezione le istanze di modifica allo Statuto che dovranno essere inviate per l'opportuno studio al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante email, fax o lettera raccomandata spedita a ciascuno dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli as-



sociati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da tre a sette membri.

Esso elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo determina le priorità ed i piani di attuazione dei deliberati assembleari; approva i regolamenti e determina annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato, l'ammontare del contributo obbligatorio dovuto da ogni Associato; tiene il libro soci ed accettazione delle domande di adesione.

Il Consiglio Direttivo nomina, alla sua prima riunione, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il consiglio dura in carica per tre anni (03).

Art. 14

Al Presidente competono i seguenti compiti, nonché, in generale, tutte le funzioni non specificamente riservate dal presente atto alla competenza esclusiva di altri organi:

- rappresentanza politica e giuridica dell'Associazione;
- designazione dei delegati presso ciascuna circoscrizione elettorale all'effettuazione del deposito delle liste dei candidati, nonché allo svolgimento degli ulteriori adempimenti tecnico-burocratici propedeutici al deposito delle liste;
- direzione e coordinamento dell'attività dei delegati alla raccolta delle firme degli elettori ed al deposito delle liste dei candidati;
- deposito del contrassegno elettorale e del Programma, con indicazione del Capo politico;
- promozione e coordinamento di iniziative per la diffusione del Programma;
- promozione di iniziative di supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi del Programma;
- amministrazione e gestione di eventuali fondi dell'Associazione.

Art. 15

A seguito dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti aventi scopo analogo, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.


Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

F.to Giuseppe Grillo

F.to Enrico Grillo
F.to Nadasì Enrico Maria
Filippo D'Amore notaio

**Copia conforme all'originale firmato a norma
di legge che si rilascia**

Coppeto, 12 marzo 2013

A circular notary stamp is partially obscured by a large, stylized handwritten signature. The stamp contains the text "NOTAIO IN COCCO" and a star symbol. The signature is written in black ink and appears to be the initials "AM".